

COMUNE DI CASTROLIBERO

PROVINCIA DI COSENZA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(art. 20, comma 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La Legge di Stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014) ha imposto agli Enti Locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella L. 7 agosto 2015, n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali Amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni Locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche, in sede di entrata in vigore del Testo Unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale [art. 2, comma 1, lett. a), del T.U.S.P.].

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 27/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'Amministrazione Pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Codice Fiscale	Tipo di partecipazioni e (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.	02729450797	DIRETTA	Società di gestione CST ed e-governement	0,20%	La società fornisce servizio di gestione indirizzi internet e sito

					internet istituzione
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) STS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	02978760789	DIRETTA	Gruppo di azione locale per favorire lo sviluppo locale di area delle aree rurali del territorio	1,67%	Il GAL si occupa di promuovere lo sviluppo di aree interne del comune anche attraverso la corresponsione di contributi e/o finanziamenti
CONSORZIO VALLE CRATI	98003770785	DIRETTA	Gestione di un piano complessivo ed integrato di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi urbani	4,71%	Gestione del servizio di depurazione acque reflue comunali
ACQUE PUBBLICHE DELLA CALABRIA	02575310780	DIRETTA	Gestore del servizio idrico integrato nei Comuni della Calabria	1,385%	La società si occupa della gestione del servizio idrico integrato e fornisce servizi pubblici essenziali
ARRICAL	97108910791	DIRETTA	Gestore del servizio idrico integrato e del servizio dei rifiuti urbani Comuni della Calabria	<i>n.d.</i>	DC 46 del 30/11/2022 immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato deliberato di aderire all'Ente di Governo d'Ambito "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria" istituito con la legge regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10 e s.m.i

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del T.U.S.P., le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'Amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola Amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del T.U.S.P. sia le partecipazioni detenute da una Pubblica Amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato art. 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del T.U.E.L. che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del T.U.S.P., stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegata Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 46 del 30/11/2022, questo Comune ha provveduto ad attivare le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati, per come di seguito indicato:

Modalità di attuazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di attuazione
Recesso	ACQUE PUBBLICHE DELLA CALABRIA	1,385%	DC 46 del 30/11/2022 immediatamente eseguibile ai sensi i legge, è stato deliberato di revocare l'adesione all'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche di Calabria" disposta con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 31.12.2021. I tempi di attuazione sono quelli previsti dallo statuto dell'Ente.

La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

Per quanto riguarda, altresì, le altre partecipazioni societarie possedute, delle quali il mantenimento è confermato, si evidenzia quanto segue:

1) "ASMENET CALABRIA SOC. CONSORTILE A R.L.": la società ha trasmesso la documentazione relativa alla partecipazione societaria, acquisita al Protocollo in data 26/10/2023 al n. 23303. Dalle informazioni trasmesse si apprende che la società è in normale gestione e non vi sono fatti o eventi rilevati tali da compromettere la continuità aziendale. I risultati della gestione sono riportati nell'allegato B) alla deliberazione.

2) GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) STS SOCIETA' CONSORTILE A R.L.: la società ha trasmesso la documentazione relativa alla partecipazione societaria, acquisita al Protocollo in data 08/11/2023 al n. 24290. Dalle informazioni trasmesse si apprende che la società è in normale gestione e non vi sono fatti o eventi rilevati tali da compromettere la continuità aziendale. I risultati della gestione sono riportati nell'allegato B) alla deliberazione.

3) CONSORZIO VALLE CRATI: il consorzio ha trasmesso tardivamente la documentazione richiesta con prot. 24027 del 06/11/2023 relativa al rendiconto di gestione, allo stato patrimoniale semplificato e alla partecipazione, ed è stata acquisita al protocollo dell'ente ai nn. 26583 e 26585 del 07/12/2023. Il Consorzio, ha comunicato che la stessa è stata approvata dal CdA ed è in attesa di approvazione Assembleare Dalle informazioni trasmesse si apprende che la società è in normale gestione e non vi sono fatti o eventi rileva-

ti tali da compromettere la continuità aziendale. I risultati della gestione sono riportati nell'allegato B) alla deliberazione;

4) AUTORITÀ RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA: l'Ente ha riscontrato alla richiesta di documentazione per la predisposizione del Bilancio Consolidato dichiarando di non essere annoverabile tra gli Enti di cui al D. Lgs 175/2016 (Protocollo n. 25279 del 22.11.2023)

4. CONCLUSIONI

Non sono previste nuove razionalizzazioni e/o nuove acquisizioni di partecipazioni per l'esternalizzazione dei servizi dell'Ente.

L'Ente persegue in tale ottica i principi di convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle modalità di gestione del servizio, laddove le amministrazioni pubbliche - evidenzia il giudice contabile - "sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)" (cfr. delibera Corte dei Conti Lombardia n. 413/2019/PAR).

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2022 immediatamente eseguibile ai sensi i legge, è stato deliberato di aderire all'Ente di Governo d'Ambito "Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria" istituito con la Legge Regionale Calabria 20 aprile 2022, n. 10 e s.m.i. per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e contestualmente di revocare l'adesione all'Azienda Speciale Consortile "Acque Pubbliche di Calabria" disposta con deliberazione del consiglio comunale n. 48 del 31.12.2021. I tempi di attuazione sono quelli previsti dallo statuto dell'Ente e comunicati a questo Ente con prot. 24710 del 14/11/2023.

A tal proposito, è ragionevole ritenere che le altre partecipazioni possedute dall'Ente rispecchino i requisiti minimi contenuti nel D.lgs. 175/2016 in ordine al mantenimento delle partecipazioni possedute dall'Ente, sicché non è proposta alcuna dismissione delle quote possedute dalla data del 31/12/2022.

Castrolibero, li 11/12/2023

Il Responsabile
Servizio Bilancio e Contabilità

(Dott. Amatore Anelli)